STATUTO DELL'ASSO-ORO

TITOLO I - I PRINCIPI

Art. 1 - DENOMINAZIONE ED AMBITI D I RAPPRESENTANZA

1. L'Associazione Commercianti e Operatori Orafi e Gioiellieri della Provincia di Bari, di seguito denominata "ASSO-ORO", rappresenta e tutela gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nei settori dell'oreficeria, argenteria ed orologeria.
2. Essa non ha fini di lucro e non ha vincoli con partiti e movimenti politici.
3. L'ASSO-ORO ha sede in Bari alla Via Sparano n. 95. La sua durata è illimitata.
4. Essa può aderire ad un'organizzazione provinciale del commercio, del turismo, dei servizi e dell'ambiente che persegua le stesse finalità.

Art. 2 - FINALITÀ

1. L'ASSO-ORO:

a) promuove e tutela gli interessi morali, sociali ed economici degli associati stessi nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico sia privato;
b) presta agli associati, tanto sul piano generale, quanto su quello specifico delle singole aziende, assistenza e consulenza in materia di contratti di lavoro; assistenza in materia tecnico-legale, tecnico-fiscale, tecnico-amministrativa e contabile, tecnico-finanziaria, nonché servizi di informazione e formazione su tutte le materie di interesse specifico per gli imprenditori;
c) assume iniziative intese a promuovere la formazione professionale, tecnica e sindacale e pone in atto le azioni necessarie alla formazione di nuovi imprenditori;
d) cura la realizzazione e l'organizzazione di mostre, fiere e manifestazioni per i settori rappresentati.

TITOLO II - RAPPORTI ASSOCIATIVI

Art. 3 – SOCI

1. Possono aderire all'ASSO-ORO, in qualità di soci effettivi tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che esercitano nella Provincia attività di impresa o di lavoro autonomo, ovvero ogni altra attività ausiliaria nei settori dell'oreficeria, argenteria ed orologeria.

Art. 4 - ADESIONE - MODALITA' E CONDIZIONI

1. Le imprese e gli operatori commerciali per aderire all'ASSO-ORO devono presentare domanda scritta, contenente una dichiarazione di accettazione del presente Statuto.
2. Sulla domanda di ammissione deliberano gli Organi Sociali entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa. Tra- scorso tale termine la domanda si intende accettata.
3. Nel caso in cui la domanda sia respinta la deliberazione sarà notificata con lettera raccomandata entro 15 giorni.
4. Contro tale decisione è ammesso, entro i successivi 15 giorni, ricorso al Collegio dei Probiviri, che esprime il parere nel termine di ulteriori 15 giorni, dandone comunicazione agli interessati.
5. L'adesione impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un triennio. Dalla data di adesione decorrono tutti gli obblighi e i diritti sociali.
6. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio se non sia stato presentato formale atto di recesso almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata.
7. Solo se in regola con i contributi è possibile esercitare i diritti negli Organi di cui all'art. 7.

Art. 5 - DECADENZA E RECESSO

1. La qualità di associato si perde:

- per recesso. Il recesso non esonera il socio dagli impegni finanziari assunti nei modi e nei termini previsti dallo stesso all'art. 4;
- per grave e ripetuta violazione delle norme del presente Statuto o della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione: - per mancato pagamento dei contributi associativi;
- per lo scioglimento dell'ASSO-ORO.

2. La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Art. 6 – ORGANI

1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Generale;
- il Consiglio Direttivo;
- i l Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- i l Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE

1. Gli Organi dell'ASSO-ORO vengono eletti a scrutinio segreto.
2. Gli eletti in organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla cari- ca in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
3. Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni.
4. Il Presidente ed i Vice Presidenti che hanno ricoperto i rispettivi incarichi per due mandati consecutivi non sono mi- mediatamente rieleggibili alla stessa carica.
5. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta chi abbia violato le norme statutarie o non sia in regola con il pagamento dei contributi relativi all'esercizio precedente.

Art. 8 - ASEMBLEA: COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO

1. L'assemblea dell'ASSO-ORO è composta dai soci regolarmente iscritti.
2. Le riunioni dell'Assemblea, ordinarie e straordinarie, vengono convocate dal Presidente dell'ASSO-ORO o da chi ne fa le veci.
3. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, mediante invito scritto ai soci effettivi almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
4. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative all'eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno un giorno dopo la prima convocazione.
5. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando i l Presidente dell'ASSO-ORO o il Consiglio lo ritengano opportuno.

ART. 9 - ASSEMBLEA: VALIDITÀ

1. L'Assemblea Ordinaria e quella Straordinaria sono valide in prima convocazione qualora sia presente almeno la metà più uno dei suoi componenti; saranno comunque validamente costituite in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
2. Il socio impedito a parteciparvi può delegare un suo familiare, un altro socio o un collaboratore.

Art. 10 - ASSEMBLEA: COMPETENZE

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:
a) elegge il Presidente dell'ASSO-ORO;
b) elegge ogni quattro anni, a scrutinio segreto, il Consiglio Direttivo dell'ASSO-ORO tra i soci;
c) elegge ogni quattro anni, a scrutinio segreto, le altre cariche sociali;
d) può nominare, con votazione palese, il Presidente Onorario;
e) entro il 30 giugno di ciascun anno, approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché il bilancio preventivo dell'anno successivo;
f) determina le direttive d'azione dell'ASSO-ORO; g) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ

1. Il Consiglio dell'ASSO-ORO è composto da un numero minimo di 7 e massimo di 15 membri eletti dall'Assemblea fra i soci aventi diritto al voto, in modo da garantire un'adeguata rappresentanza dei settori dell'oreficeria, argenteria ed orologeria.
2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente dell'ASSO-ORO, almeno ogni 3mesi e, comunque, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richieda almeno il 25% dei suoi componenti.
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, dell'ora, nonché del giorno della riunione e deve avvenire con preavviso di almeno 8 giorni.
4. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente o a mezzo telefax, con preavviso di almeno 3 giorni. In ogni caso la presenza alle riunioni di tutti i componenti sana vizi eventuali di convocazione. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le sedute sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti.
5. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto e le decisioni sono assunte, salva diversa decisione, con la maggioranza relativa dei presenti. Nelle votazioni palesi, i n caso di parità, prevale la parte che comprende i l voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la proposta si intende respinta. 6. Le votazioni d e l Consiglio sono di norma palesi, salvo che riguardino persone.

Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

1. Il Consiglio Direttivo:
a) propone le direttive d'azione dell'ASSO-ORO;
b) nomina tra i propri componenti e su proposta del Presidente, fino atre Vice Presidenti, di cui uno Vicario
c) amministra l'ASSO-ORO, tranne per quanto è statutariamente demandato ad altri organi sociali;
d) delibera sull'ammissione dei soci;
e) stabilisce la misura dei contributi dovuti dai soci;
f) predispone annualmente la relazione politica e finanziaria, nonché il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea;
g) nomina il Segretario tra i componenti i l Consiglio Direttivo.

Art. 13 – PRESIDENTE

1. Può essere eletto Presidente dell'ASSO-ORO ogni imprenditore ed operatore commerciale associato o persona delegata dall'impresa associata in regola con le quote sociali, o persona particolarmente esperta dei problemi dei settori rappresentati dall'ASSO-ORO.
2. Il Presidente rappresenta l'ASSO-ORO ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma che può delegare.
3. Il Presidente, inoltre:
- ha la gestione ordinaria;
- attua le deliberazioni degli organi collegiali e adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Orinaria e Straordinaria;
- può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendono necessari nell'interesse dell'Organizzazione;
- vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
- può sostituirsi al Consiglio nei casi d'urgenza, riferendo i provvedimenti responsabilmente assunti alla prima adunanza successiva per la loro approvazione e convalida.
4. In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente vicario ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca, entro 30 giorni dalla vacanza, l'Assemblea che provvede, con le modalità di cui all'art. 11 del presente Statuto, all'elezione del nuovo Presidente.

Art. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, anche fra i non soci.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di verifica e controllo della gestione amministrativa dell'ASSO-ORO, di cui riferisce agli Organi.
3. Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea Generale in sede di approvazione d e l bilancio consuntivo.
4. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'ASSO-ORO.

Art. 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio d e i Probiviri è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche fra i non soci.
2. Il Collegio pronuncia pareri e giudica, quale amichevole compositore su tutte le questioni che siano riservate dal presente Statuto ad altri Organi, anche in relazione all'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.
3. La carica di probiviro è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'ASSO-ORO

ART. 16 - CARICHE SOCIALI: ELEGGIBILITÀ

1. Possono essere eletti alle cariche sociali gli imprenditori, gli operatori commerciali, gli ausiliari che svolgono la propria attività, anche in modo non prevalente, nei settori rappresentati, i legali rappresentanti muniti di delega da parte dell'impresa, ovvero di procura speciale in caso di società di capitale; uno dei soci in caso di società di persone e persone particolarmente esperti dei problemi di settore commerciali previsti dallo Statuto.

ART. 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.